

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA LIMONAIA DI LEVANTE DI VILLA LA MAGIA – LOTTO FUNZIONALE 1: OPERE STRUTTURALI E INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA - CUP: C89D25000890004

INDICE

DISCIPLINARE DI GARA.....	4
PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).....	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2 CHIARIMENTI.....	7
2.3 COMUNICAZIONI.....	8
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
3.1 DURATA.....	10
3.2 REVISIONE PREZZI E RINEGOZIAZIONE.....	10
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	11
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	14
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	14
6.2 REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE.....	14
6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	15
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	16
7. AVVALIMENTO.....	17
8. SUBAPPALTO.....	17
9. ALTRI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	17
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	18
11. SOPRALLUOGO.....	19
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.....	19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	20
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.....	20
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	22

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	23
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	24
15.1.1 Imposta di bollo.....	25
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	26
15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE.....	26
15.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.....	27
15.5 DICHIARAZIONE CCNL E/O EQUIVALENZA.....	28
15.6 TITOLARE EFFETTIVO.....	28
15.7 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	28
16. OFFERTA TECNICA.....	29
17. OFFERTA ECONOMICA.....	30
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	31
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	31
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	33
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	33
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	33
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	34
22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	35
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	35
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	36
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	37
26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	37
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	38
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	38
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	39

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA LIMONAIA DI LEVANTE DI VILLA LA MAGIA – LOTTO FUNZIONALE 1:

OPERE STRUTTURALI E INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA - CUP: C89D25000890004 (Gara n. /2026)

PREMESSE

Con determinazione n. 473 del 05/05/2026 del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, questa Amministrazione ha deciso di affidare in appalto i lavori di restauro e messa in sicurezza della Limonaia di Levante di Villa La Magia.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/homepage/>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando

I termini sopra indicati si applicano fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento è all'interno del giardino a Parterre della Villa Medicea La Magia a Quarrata [codice NUTS ITI13]

CUI:L00146470471202500006

CUP: C89D25000890004

Il responsabile unico del progetto (RUP) è l'arch. Francesco Tronci, f.tronci@comune.quarrata.pistoia.it.

La responsabile della fase di gara (RUF) è la dott.ssa Danila Bandaccari, d.bandaccari@comune.quarrata.pistoia.it.

La verifica del progetto è stata effettuata dall'Ing. Alessandro Nannini dello studio AFG Associati come da prot. 49368 del 22/10/2025, e dall'arch. Lara Battistini del Servizio Lavori Pubblici come da verbale del 22/10/2025 (agli atti del Servizio competente).

La validazione è stata effettuata dal RUP arch. Francesco Tronci come da verbale del 22/10/2025 (agli atti del Servizio competente).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati,

danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti di funzionamento del sistema START.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD <https://start.toscana.it/> e sul profilo committente all'indirizzo https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n201246&NodoSel=109 unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella

indicata nel presente disciplinare e nel documento pubblicato direttamente in piattaforma all'indirizzo <https://start.toscana.it/site-references/progetto>

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma è possibile utilizzare il seguente numero telefonico 02 81480761 oppure scrivere all'indirizzo mail start.oe@accenture.com

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) progetto (CSA+19 allegati);
- d) capitolato speciale;
- e) criteri di valutazione dell'offerta;
- f) DGUE;
- g) dichiarazioni integrative;
- h) dichiarazione CCNL o equivalente;
- i) dichiarazione assolvimento bollo;
- j) dichiarazione titolare effettivo
- k) patto di integrità;
- l) codice di comportamento;
- m) informativa privacy

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n201246&NodoSel=109 e sulla Piattaforma START all'indirizzo <https://start.toscana.it/homepage/>.

Ai sensi dell'art. 28 del Codice, le informazioni inerenti la presente procedura di gara, sono trasmesse alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), tramite la stessa piattaforma START.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il 18/06/2026 in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma START. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Costituisce oggetto del presente appalto l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari alla realizzazione dei lavori denominati: "Intervento di restauro e messa in sicurezza della Limonaia di levante di Villa La Magia – Lotto Funzionale 1: opere strutturali e intervento di messa in sicurezza della copertura - CUP: C89D25000890004 ", secondo quanto specificato nel capitolato speciale di gara e nei documenti di progetto

L'importo complessivo dei lavori posto a base d'asta, da valutarsi a **misura**, ammonta ad **euro 290.384,60** (diconsi euro duecentonovantamiltrecentoottantaquattro/60) di cui oneri di sicurezza per l'importo di **Euro 61.838,82** (diconsi euro sessantunomilaottocentotrentotto/82) non soggetti a ribasso. Gli importi sono al netto dell'IVA. Nel dettaglio:

- l'importo di 228.545,78 euro, per lavori, è soggetto a ribasso d'asta;
- l'importo di 61.838,82 euro, per l'attuazione dei piani di sicurezza, non è soggetto a ribasso;
- il costo della manodopera è pari a 106.796,03 euro, corrispondente al 46,73% come indicato nei documenti progettuali.

Classifica	Percentuale	Importo singole categorie	Categoria generale
II	100,00%	€ 290.384,60	OG2

La categoria prevalente di opere è dunque la categoria "OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela " - Classifica II. Per precisazioni si veda art. 6.2.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad 106.796,03 euro, corrispondente al 46,73% dell'importo dei lavori calcolato ai sensi del comma 13 art. 41 del D.Lgs. 36/2023. Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, della delibera ANAC n. 528 del 15.11.2023, del Parere del Mit 2154 del 19.07.2023 e del Consiglio di Stato 09.06.2023 n. 5665, i costi della manodopera sono ricompresi (ancorché scorporati dallo stesso) nell'importo globale delle opere e non sono ribassabili, fatta salva la possibilità dell'operatore

economico di dimostrare che "la più efficiente organizzazione aziendale impatta sui costi della manodopera, diminuendone l'importo rispetto a quello stimato dalla Stazione appaltante negli atti di gara". In tal senso la stazione appaltante può sempre verificare l'anomalia dell'offerta rispetto ad un ribasso dei costi della manodopera che risulti eccessivo.

L'importo contrattuale sarà determinato dalla sommatoria dei seguenti corrispettivi:

- a) dall'importo dei lavori soggetti a ribasso (pari ad euro 290.384,60), applicando a questo il ribasso percentuale offerto in fase di gara;
- b) dall'importo degli oneri per la sicurezza (pari ad euro 61.838,82) non soggetto a ribasso d'asta come disposto dal D.Lgs. 81/2008.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato in parti con fondi ordinari di bilancio della stazione appaltante, in parte (75.000,00 euro) con una donazione di Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: **CCNL Edilizia** (codice CNEL F012).

COSTO DEL PERSONALE: L'art. 41 comma 14 D.Lgs. 36/2023 impone alle stazioni appaltanti di scorporare il costo della manodopera dai costi oggetto di ribasso. Tuttavia il medesimo articolo recita anche: "*Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.*" Pertanto, in base al combinato disposto di cui all'art. 11 comma 2, e art. 41 comma 14 del Codice, l'operatore economico dovrà:

- a) presentare la propria offerta economica nelle forme sopra descritte, comprensiva del costo della manodopera;
- b) indicare obbligatoriamente il proprio costo della manodopera, costo che potrà essere oggetto di valutazione prima dell'aggiudicazione con riferimento al solo primo classificato nella graduatoria (art. 108 comma 9 del Codice);
- c) impegnarsi a garantire al personale impiegato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- d) in caso di applicazione di un CCNL diverso, l'operatore economico dichiara l'equivalenza delle tutele tra i contratti collettivi richiamati;
- e) dichiarare che l'indicazione dei propri costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza deriva da una valutazione effettuata sulla base delle attuali capacità produttive dell'impresa e dei costi effettivi sino ad oggi sostenuti, posti in rapporto all'appalto cui si concorre;
- f) dichiarare che, sulla base della stima effettuata, il corrispettivo contrattuale proposto è remunerativo per l'impresa, tenendo conto di tutte le condizioni necessarie per l'esecuzione del servizio, con particolare riferimento al costo della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché i lavori oggetto dell'appalto sono strettamente interconnessi e correlati fra loro, tali da rendere impossibile il frazionamento in lotti funzionali senza incorrere in una manifesta perdita di efficienza e di economicità.

3.1 DURATA

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 142 (centoquarantadue) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori, come meglio definito all'art. 26 del CSA.

In base alla durata effettiva dei lavori, a sensi dell'art. 126 c.2 del D.Lgs. 36/2023, verranno riconosciuti premi di accelerazione commisurati ai giorni di anticipo di ultimazione dei lavori e in conformità alla percentuale stabilita all'art.50 del C.S.A.

3.2 REVISIONE PREZZI E RINEGOZIAZIONE

Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al tre per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Per maggiori precisazioni, si rimanda all'art. 4 all. II.bis al Codice dei Contratti e art. 3 del capitolato speciale.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

Clausola di rinegoziazione: sarà possibile attivare questa procedura nei seguenti casi:

- evento pandemico (esempio Covid 19);
- guerra in Stati vicini o che sono comunque collegati all'economia italiana;
- evento atmosferico/catastrofico tale da impattare fortemente sul servizio (esempio terremoto che distrugge le infrastrutture; evento meteorologico di rilevante portata etc.).

In tali casi, la parte svantaggiata può presentare la richiesta di rinegoziazione allegando alla stessa documenti utili a sostegno del disequilibrio economico del contratto. Il RUP valuta la richiesta e la documentazione chiedendo, se necessario, documentazioni integrative ed entro 3 mesi dalla presentazione della documentazione completa a sostegno della rinegoziazione, deve formulare una proposta.

Si richiamano gli artt. 9, 60 e 120 del D.Lgs. 36/2023.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variatione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che l'attivazione di tale facoltà è strettamente correlata alla specificità dell'immobile oggetto dell'intervento. In tale contesto, la natura monumentale e storico-artistica del bene rende intrinsecamente probabile l'insorgenza di fattori imprevedibili in sede di progettazione. Tali situazioni, rilevabili solo in corso d'opera (es. svelamento di elementi strutturali

nascosti, problemi occultati), richiederanno lavorazioni supplementari indispensabili per la corretta conservazione e tutela del bene. Pertanto il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € 348.461,52 al netto di Iva così suddiviso:

Importo complessivo	€ 290.384,60
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 58.076,92
Valore globale stimato	€ 348.461,52

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

- 1) Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- 2) Poiché nell'appalto sono comprese lavorazioni comprese nell'art. 1 comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
- 3) La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.
- 4) Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), o non presentino in sede di gara, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- 5) Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissis di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.
- 6) Sono altresì esclusi gli operatori che non abbiano effettuato il sopralluogo obbligatorio nei termini previsti dall'art. 11 del presente disciplinare.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro della CCIAA oppure nell'albo delle imprese artigiane per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto (art. 100 comma 1 lett. a) del codice).

N.B. È onere del concorrente verificare - entro la data di scadenza di presentazione dell'offerta - che la propria iscrizione relativa alle attività svolte e indicate espressamente sulla visura camerale, sia coerente con quella oggetto dell'appalto al fine di non incorrere nell'esclusione dalla procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE

Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100 comma 4 del Codice e dell'allegato II.12, la qualificazione in categoria e classifica adeguate ai lavori da eseguire. Il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura viene dichiarato dal concorrente tramite indicazione della attestazione SOA in corso di validità ed idonea in relazione alla categoria e classifica dei lavori.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 dell'Allegato II.12.

Si precisa che la stazione appaltante si riserva di esercitare l'opzione di all'art. 120 comma 9 del Codice dei Contratti: l'attivazione di tale facoltà è strettamente correlata alla specificità dell'immobile oggetto dell'intervento. In tale contesto, la natura monumentale e storico-artistica del bene rende intrinsecamente probabile l'insorgenza di fattori imprevedibili in sede di progettazione. Tali situazioni, rilevabili solo in corso d'opera, richiederanno lavorazioni supplementari indispensabili per la corretta conservazione e tutela del bene. L'importo complessivo stimato dell'appalto ammonta ad € 348.461,52: ne consegue che all'operatore economico è richiesta la qualificazione. Per questi

motivi l'operatore economico che intende partecipare alla presente gara dovrà essere in possesso della categoria SOA OG 2, classifica II.

Cooptazione

Trattandosi di intervento su beni culturali, dove è imprescindibile che il lavoro sia svolto da soggetto qualificato, per il presente appalto non si applica l'istituto della cooptazione.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al **punto 6.1** deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo.

Requisiti speciali di qualificazione

Il requisito relativo al **punto 6.2** deve essere posseduto da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento, dovendo eseguire tutte l'appalto in oggetto.

Fermo restando il possesso della qualificazione SOA, e fermo restando il principio per cui il raggruppamento deve coprire l'intero lavoro, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'operatore economico riunito o consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Comune che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Quindi ai sensi dell'art. 68 comma 11 del Codice dei Contratti, rimane ferma la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori che lo stesso si è impegnato a realizzare. Vi è pertanto corrispondenza sostanziale tra quota di esecuzione e quota di qualificazione posseduta.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

NOTA BENE: L'offerta degli operatori economici raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori (in linea con la novità del superamento delle ati orizzontali e verticali).

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto **6.1** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti speciali di qualificazione

Si precisa che, avendo il contratto ad oggetto beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004, trova applicazione la relativa disciplina specialistica di settore dettata dagli artt. 132-133 e dall'Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023. Tale disciplina è derogatoria rispetto ai principi generali in ordine alla qualificazione degli operatori economici: in buona sostanza si vuole garantire che soltanto un operatore economico qualificato, in possesso cioè della certificazione SOA richiesta, esegua i lavori relativi a tali beni, in modo da assicurarne la loro effettiva ed adeguata tutela (conforme a sentenza TAR Toscana 399/2026 e 85/2025).

Ciò premesso, relativamente ai consorzi valgono le seguenti precisazioni:

Consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane (art. 65 comma 1 lett. b) e c): questa tipologia di consorzi deve indicare obbligatoriamente una consorziata esecutrice. Pertanto la qualificazione SOA richiesta deve essere posseduta dalla consorziata esecutrice, a nulla rilevando la responsabilità solidale tra il consorzio (concorrente) e la consorziata (esecutrice). Questo motivato dalla necessità di evitare che l'intervento sui beni culturali sia effettuato da soggetti non qualificati, a prescindere, si ripete, dall'esistenza di un soggetto che se ne assuma la responsabilità.

Nota Bene: il consorzio di imprese cooperative e/o artigiane, che pure abbia idonea attestazione SOA, deve designare consorziate esecutrici che siano qualificate ad eseguire i lavori sui beni culturali, pena la non ammissione del consorzio alla gara. In caso di mancata indicazione della consorziata esecutrice qualificata sarà concesso soccorso istruttorio. Ne consegue quindi che la consorziata designata esecutrice dovrà possedere IN PROPRIO attestazione di qualificazione necessaria per poter eseguire i lavori.

Consorzi stabili (art. 65 comma 1 lett.d): per le medesime motivazioni di cui sopra, NON vale per questa tipologia di appalto il cumulo alla rinfusa. Pertanto nel caso in cui il consorzio stabile voglia eseguire i lavori con la propria struttura di impresa, il consorzio stesso dovrà essere qualificato SOA per categoria e classifica adeguata. Il consorzio stabile può altresì indicare una o più consorziate esecutrici, fermo restando che le esecutrici stesse dovranno necessariamente essere in possesso di adeguata categoria SOA.

* * * *

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Si ricorda che vige il divieto di avvalimento anche interno al consorzio (cfr. TAR Toscana 85/2025; 399/2026).

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 132 comma 2 del Codice dei Contratti, trattandosi di lavori su bene culturale, non è ammesso l'avvalimento, né ai fini partecipativi né al fine di migliorare la propria offerta.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'art.17 del CSA e dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Da ciò ne consegue che la categoria prevalente può essere subappaltata ad impresa in possesso di adeguata qualificazione nei limiti del 49,99%.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

LIMITAZIONI AL SUBAPPALTO

Per garantire una migliore organizzazione dei lavori e del cantiere, anche al fine di una maggiore sicurezza e con l'obiettivo di ridurre al minimo le possibili interferenze fra gli operatori economici coinvolti nell'esecuzione dei lavori, e al fine di tutelare la particolarità del bene su cui i lavori devono essere eseguiti (bene culturale), si precisa che una lavorazione già subappaltata non potrà essere in nessun caso oggetto di nuovo subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. ALTRI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

1) L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. A tal fine, ai sensi dell'art. 2 dell'allegato I.01, il CCNL applicato è il **CCNL Edilizia** (codice CNEL F015). Sono considerati equivalenti, ai sensi di legge, anche i CCNL F015 e F018.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 11, 57 e 102, D. lgs. 36/2023, agli operatori economici, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, è richiesto di assumere i seguenti impegni, come requisiti necessari dell'offerta:

a) garantire l'applicazione del CCNL nazionali e territoriali di settore, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare (requisito dell'offerta);

b) in caso di assunzioni per l'esecuzione del presente appalto, l'operatore economico si impegna ad assumere una quota almeno pari al 30% delle assunzioni tra giovani e una quota pari al 5% tra il personale femminile. Trattandosi infatti di edilizia, il tasso di occupazione femminile nel settore è notoriamente più basso rispetto ad altri mercati.

In relazione al suddetto impegno si precisa che in fase di gara è sufficiente che gli operatori economici dichiarino di impegnarsi al rispetto di tali misure (si veda All.1_Dichiaraz.Integrative) e a garantire la loro applicazione in fase esecutiva (All.3_Dichiarazione_CCNL). Detti impegni, in caso di aggiudicazione, saranno poi oggetto di specifiche clausole sociali contrattuali.

Da quanto sopra deriva l'obbligo di garantire l'applicazione dei CCNL nazionali e territoriali di settore, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai

dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare. Nell'allegato All.3_Dichiarazione_CCNL l'operatore rende le relative dichiarazioni. A tal fine la stazione appaltante si riserva di utilizzare il MoCOA (monitoraggio di congruità occupazione appalto) che consente al committente di verificare il rispetto degli impegni assunti dall'appaltatore in termini di manodopera regolarmente denunciata e il DoCOA (documento di congruità occupazionale appalto). L'appaltatore pertanto, in caso di richiesta della stazione appaltante, dovrà fornire detto documento.

2) Ai sensi dell'art. 1 comma 1 allegato II.3 al Codice, gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti devono produrre copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile (ex art. 46 D.Lgs. 198/2006) redatto con attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanza sindacali, etc... Quanto richiesto deve essere inserito unitamente alla documentazione amministrativa (nello spazio *documentazione amministrativa aggiuntiva*).

3) Ai sensi dell'art. 1 comma 2 allegato II.3 al Codice, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

4) Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

5) Per l'esecuzione del lavoro, l'appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel CSA.

10. GARANZIA PROVVISORIA

La cauzione provvisoria non è prevista.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio. Il sopralluogo si rende indispensabile, oltre che per la conoscenza delle condizioni di appalto, ai sensi dell'art.7 del CSA, anche ai fini della predisposizione dell'offerta tecnica. La mancata effettuazione del sopralluogo determina l'inammissibilità dell'offerta.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le **ore 12,00 del giorno 15/06/2026**, tramite la piattaforma START e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. **L'ultimo giorno utile per l'effettuazione del sopralluogo sarà il giorno 16/06/2026.**

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 1 giorno di anticipo.

Considerando che il sopralluogo è finalizzato alla predisposizione dell'offerta tecnica ed economica, e non vuole essere un mero adempimento formale, non verranno effettuati sopralluoghi dopo tale data e l'impresa richiedente **verrà esclusa** dalla partecipazione alla gara, non potendo applicarsi, per le stesse motivazioni, il soccorso istruttorio.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22/12/2025 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE e/o mediante allegazione di attestazione all'interno della documentazione di gara. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare unitamente all'offerta tecnica, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico, che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante, è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma START. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 23/06/2026** a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima per singolo file indicato in piattaforma. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i formati indicati in piattaforma.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Istruzioni dettagliate sulla procedura di registrazione degli operatori economici sono disponibili sul sito stesso della piattaforma o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero, +39 02 8148 0761 o al Customer Support per Operatori Economici: start.oe@accenture.com

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica**
- C – **Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di

inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata, tramite notifica della Piattaforma START.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;

Inoltre:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare. A tal fine, questa stazione appaltante precisa che sarà consentita la regolarizzazione dell'omissione della relativa dichiarazione, essendo sproporzionata la sanzione espulsiva rispetto all'obiettivo avuto di mira dalla norma. Questo anche in ossequio a quanto previsto da ANAC nel Bando Tipo, relazione illustrativa paragrafo 19, dove si lascia alla stazione appaltante la discrezionalità di scegliere dove collocare detta dichiarazione, se cioè all'interno della documentazione amministrativa (rendendo pertanto la dichiarazione soccorribile) o all'interno dell'offerta. Trattasi di un obbligo dichiarativo che va adempiuto, come tale, in fase di presentazione dell'offerta, si legga della documentazione amministrativa e, solo in caso di aggiudicazione, nell'ipotesi in cui si rendessero necessarie in corso di esecuzione dell'appalto, nuove assunzioni, l'aggiudicatario dovrà ottemperare ad esso. Ne consegue che, in fase di gara, e

sufficiente che gli operatori economici dichiarino di impegnarsi al rispetto di tali misure e a garantire la loro applicazione in fase esecutiva. Detti impegni, in caso di aggiudicazione, saranno poi oggetto di specifiche clausole sociali contrattuali.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica ed economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni, salvo diversa comunicazione da parte della stazione appaltante. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma START per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) (eventuale) procura;
- 4) (eventuale) dichiarazione assolvimento bollo;
- 5) dichiarazione CCNL applicato;
- 6) dichiarazioni integrative;
- 7) dichiarazione titolare effettivo;
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.7;
- 9) (eventuale) DGUE impresa consorziata.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è compilata online sulla Piattaforma.

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare i *form on line*;
- Scaricare sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema;

- Firmare digitalmente il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- Inserire nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Nel passo 1 della procedura di presentazione offerta il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara (NB: questa indicazione si trova nell'allegato denominato "All.1_DichiarazIntegrative").

Nel caso di offerta presentata da un Consorzio di cui alle lettere b) o d) dell'art. 65 comma 2 D.Lgs. 36/23 devono essere indicate le parti della prestazione e le specifiche imprese consorziate che le eseguiranno utilizzando il modello denominato All.1_DichiarazIntegrative.

Nel caso di RTI, GEIE o Consorzio ordinario l'inserimento nel sistema delle domande di partecipazione di ciascun componente deve avvenire a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- tutte le altre informazioni richieste dalla piattaforma.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

1. dal concorrente che partecipa in forma singola;
2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituiti, dalla mandataria/capofila;
3. In caso di partecipazione in raggruppamento (RTI), GEIE o Consorzio ordinario, di cui all'art.65 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 ancora da costituire, il sistema genererà una domanda per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, che deve essere firmata digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti; il modello deve essere compilato da parte di ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento ma la presentazione (cioè l'inserimento nel sistema) sarà effettuata unicamente dall'impresa mandataria.
4. nel caso di aggregazioni di retisti:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
5. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. Laddove l'indicazione del procuratore, con i relativi poteri, risulti all'interno della visura camerale, sarà sufficiente l'indicazione degli estremi all'interno delle varie dichiarazioni. In caso contrario, il concorrente dovrà allegare alla domanda copia conforme all'originale della procura, inserendo la medesima all'interno dello spazio denominato "*Documentazione amministrativa aggiuntiva*".

15.1.1 Imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** potrà avvenire:

- 1)** tramite il **modello F24** dell'Agenzia delle Entrate con specifica indicazione del codice tributo 1562. A comprova del pagamento, il concorrente inserisce sul sistema la scansione del modello o ricevuta di versamento.
- 2)** tramite il servizio **@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate**. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo.
- 3)** in alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione All.4_Dichiarazione_Bollo. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nel caso in cui l'operatore economico sia esente dall'imposta di bollo, deve inserire sulla piattaforma, nello spazio denominato "*Documentazione amministrativa aggiuntiva*" apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate con la specifica indicazione della norma che gli dà diritto all'esenzione.

La comprova del pagamento deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente, o della mandataria (capogruppo o organo comune).

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Il concorrente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti a mezzo DGUE compilando i form on line che troverà a disposizione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Si precisa che il DGUE dovrà essere presentato dall'operatore singolo, da tutte le imprese partecipanti ad un raggruppamento, dal consorzio, e dalle consorziate esecutrici.

15.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Gli operatori dovranno altresì compilare e sottoscrivere, sempre con firma digitale, anche il modello denominato All.1_DichiarazIntegrative. In particolare dovrà essere dichiarato:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali (aggiungere queste informazioni all'interno dello spazio denominato *Documentazione amministrativa aggiuntiva*);
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- altre dichiarazioni ivi contenute.

Si precisa che il modello All.1_DichiarazIntegrative dovrà essere presentato dall'operatore singolo, da tutte le imprese partecipanti ad un raggruppamento, dal consorzio, e dalle consorziate esecutrici.

15.5 DICHIARAZIONE CCNL E/O EQUIVALENZA

Gli operatori dovranno altresì compilare e sottoscrivere, sempre con firma digitale, anche il modello denominato All.3_Dichiarazione_CCNL dichiarando di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante, o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20. In caso di indicazione di CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, occorrerà indicare tutte le voci atte a dimostrare l'equivalenza dei contratti.

Si precisa che il modello All.3_Dichiarazione_CCNL dovrà essere presentato dall'operatore singolo, da tutte le imprese partecipanti ad un raggruppamento, dal consorzio, e dalle consorziate esecutrici.

15.6 TITOLARE EFFETTIVO

Gli operatori dovranno altresì presentare la dichiarazione relativa al titolare effettivo. Potrà essere utilizzato il modello denominato "All.2_Dichiarazione titolare effettivo".

Si precisa che il modello Allegato 2 dovrà essere presentato dall'operatore singolo, da tutte le imprese partecipanti ad un raggruppamento, dal consorzio, e dalle consorziate esecutrici.

15.7 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dovrà essere allegato dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (questa dichiarazione è contenuta nella domanda di partecipazione creata dalla PAD);
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate (questa dichiarazione è contenuta nell'offerta economica secondo il modello creato dalla PAD);
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (questa dichiarazione è contenuta nella domanda di partecipazione creata dalla PAD).

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti, dovrà essere allegato:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (da inserire nella documentazione amministrativa aggiuntiva);
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti, dovrà essere allegato:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila (da inserire nella documentazione amministrativa aggiuntiva);
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

16. OFFERTA TECNICA

Attenzione: prima di procedere all'esame dell'offerta tecnica, la stazione appaltante dovrà verificare che ciascun concorrente abbia pagato il contributo ANAC. Ciò significa che la ricevuta di versamento di cui all'art. 12 del presente disciplinare dovrà necessariamente essere inserita unitamente nello spazio appositamente previsto all'interno dell'offerta tecnica. In mancanza, la

stazione appaltante procederà con il soccorso istruttorio. In caso di mancata risposta al soccorso istruttorio, il concorrente verrà escluso.

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma START a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere gli elementi indicati nell'allegato "Criteri di valutazione offerta economicamente più vantaggiosa". Il punteggio dell'offerta tecnica (max 90 punti) è attribuito sulla base dei criteri di valutazione ivi indicato.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando e documentando, in modo congruo, le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Inoltre, l'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal concorrente. In caso di concorrenti raggruppati, tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento dovranno sottoscrivere digitalmente l'offerta.

Si precisa che dall'Offerta Tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo oggetto di valutazione. Dunque nessun elemento riconducibile all'offerta economica, o costitutivo della medesima, dovrà essere riportato nell'offerta tecnica, pena l'esclusione.

Si specifica, inoltre, che come indicato nell'Allegato B "Criteri di valutazione offerta economicamente più vantaggiosa", è prevista una soglia di sbarramento minima per l'offerta tecnica, fissata a 45 punti. Pertanto saranno escluse le offerte che non raggiungano tale punteggio minimo, in sede di valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione di Gara.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico compila il form presente sulla piattaforma e contenente il ribasso offerto che sarà applicato con le modalità di cui al precedente paragrafo 3. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali, da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

Per presentare offerta il concorrente dovrà compilare l'apposito "form on line" sulla piattaforma START nel quale dovrà indicare:

- il ribasso percentuale offerto;

- gli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa (si veda riquadro sotto);

- il costo della manodopera (si veda riquadro sotto).

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili, salvo le precisazioni ivi contenute. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Si fa presente che il costo del personale indicato verrà valutato in sede di verifica dell'offerta come stabilito all'art. 24 del presente disciplinare.

Oneri per la sicurezza afferenti l'impresa e costo della manodopera

ONERI PER LA SICUREZZA: All'interno del form on-line dell'offerta economica è previsto un campo per l'indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa. Tale campo è impostato automaticamente dal sistema. I costi della sicurezza qui richiesti non sono i costi interferenziali, ma sono i costi propri dell'impresa che in via autonoma sostiene per l'esecuzione dell'appalto (a titolo esemplificativo: i costi che eventualmente la ditta deve sostenere per i corsi di formazione, per l'acquisto di DPI, etc...). Il concorrente dovrà quindi specificare i costi della sicurezza da sostenere per l'esecuzione del presente appalto. Il dato verrà valutato dalla stazione appaltante in caso di anomalia dell'offerta.

COSTO DELLA MANODOPERA: ai sensi dell'art.11 del Codice dei Contratti, il concorrente dovrà indicare i costi della manodopera. Il campo è impostato automaticamente dal sistema all'interno del form on-line dell'offerta economica. La stazione appaltante procederà prima dell'aggiudicazione definitiva a verificare la congruità degli stessi.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Per presentare Offerta il concorrente dovrà:

1. compilare il "form on line" indicando il ribasso percentuale offerto, l'importo degli oneri della sicurezza ed il costo della manodopera;
2. scaricare sul proprio pc il documento "Offerta economica" generato dal sistema;
3. firmare digitalmente il documento "Offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
4. inserire nel sistema il documento "Offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto dalla piattaforma.

Il documento "Offerta economica" creato dal sistema dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente; in caso di RTI/consorzio ordinario ancora da costituire (art. 45 comma 1 lett. d) ed e) del Codice dei Contratti) dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese. L'offerta dovrà poi essere inserita nello spazio telematico predisposto su START.

Sono escluse altresì le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferita ad altra gara, o offerte al rialzo.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

Il punteggio complessivo a ciascuna offerta sarà dato dalla somma tra il punteggio attribuito all'offerta tecnica e il punteggio dell'offerta economica.

L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 108, c. 10 del Codice, si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica (max 90 punti) è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell'allegato "Allegato B – Criteri Valutazione Offerta Economicamente Più Vantaggiosa". Si chiede ai concorrenti di organizzare la propria offerta rispettando i paragrafi oggetto di valutazione (quindi a.1, b.1 etc.).

I criteri di valutazione sono sia discrezionali che ad applicazione matematica (a.2 e c.4).

Relativamente ai criteri discrezionali, laddove le offerte ammesse siano pari o inferiori a 12, verrà utilizzato il sistema del confronto a coppie (per la sua applicazione nel dettaglio, si veda allegato B - Criteri OEV). Laddove le offerte siano in numero superiore a 12 si procederà come di seguito dettagliato:

- per ogni sottocriterio, ciascun commissario fornirà una valutazione (ottimo, distinto etc.). La valutazione sarà determinata dalla media dei punteggi assegnati, per ogni sottocriterio, da ciascun membro della commissione giudicatrice sulla base della tabella sottoriportata;
- la media che deriva dalle valutazioni dei commissari sarà poi moltiplicata per ciascun fattore ponderale del sottocriterio.

I punteggi assegnati da ciascun commissario saranno attribuiti, per ciascun criterio, secondo le percentuali sotto indicate:

Coefficiente	Criterio motivazionale
1,00	Valutazione ottimo Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante.

0,90	Valutazione distinto Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito.
0,80	Valutazione buono Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo e completo.
0,70	Valutazione discreto Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo.
0,60	Valutazione sufficiente Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti.
0,50	Valutazione mediocre Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale.
0,40	Valutazione insufficiente Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario.
0,30	Valutazione scarso Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto superficiale e incompleto.
0,20	Valutazione molto scarso Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non adeguato.
0,10	Valutazione completamente fuori tema Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non coerente e inadatto.
0,00	Argomento non trattato.

Attenzione: è prevista una soglia di barramento a 45 punti. L'offerta tecnica che non raggiungerà almeno un punteggio di 45 punti non verrà ammessa al proseguo della gara.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per l'offerta economica il punteggio massimo, pari 10/100, verrà attribuito nel seguente modo:

- al concorrente che avrà presentato il maggior ribasso verranno assegnati 10 punti;
- gli altri punteggi saranno assegnati proporzionalmente in applicazione della seguente formula **(formula con interpolazione lineare):**

$$P_{e_i} = 10 \times R_i / R_{max}$$

P_{e_i} = punteggio economico assegnato al concorrente i-esimo

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo

R_{max} = massimo ribasso offerto

Per l'attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra dopo la virgola. Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né offerte parziali, indeterminate o in aumento.

NOTA BENE: Il punteggio così ottenuto verrà sommato al punteggio ottenuto dal concorrente nell'offerta tecnica.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche. La commissione procederà, al termine dei lavori, a dare atto della graduatoria dei concorrenti sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascuno sommando il punteggio dell'offerta tecnica al punteggio dell'offerta economica (somma che viene fatta direttamente dalla PAD). L'offerta economica potrà essere aperta dalla commissione giudicatrice o dal responsabile della procedura di gara e/o dal RUP.

Il RUP potrà decidere di avvalersi o meno dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La data dell'inizio dei lavori della commissione verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sulla piattaforma START.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del d.lgs 36/2023.

Con l'inversione procedimentale si procederà prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, e successivamente alla verifica della documentazione amministrativa del solo concorrente primo in graduatoria. La stazione appaltante si riserva di procedere alla valutazione dell'anomalia e/o alla verifica del costo della manodopera in parallelo alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

Considerando che:

1. l'art. 35 comma 3 del Codice dei Contratti afferma che fino a conclusione delle fasi o ai termini di cui al comma 2, gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili;

2. lo svolgimento di gare interamente telematiche comporta la "tracciabilità" di tutte le operazioni svolte;
3. la correttezza e l'intangibilità risulta, in questo caso, garantita dal sistema, con esclusione di ogni rischio di alterazione nello svolgimento delle operazioni;
4. all'interno della documentazione amministrativa potrebbero essere contenuti dati personali di particolare natura (esempio precedenti penali, etc.),

non si procederà all'utilizzo di sistemi di videoproiezione dei contenuti né di collegamento on line e/o condivisione di schermo, né sarà ammesso pubblico.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

In seguito all'apertura delle operazioni, dopo aver verificato il pagamento della tassa ANAC da parte del responsabile della procedura di gara, la commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche, e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice, oppure il RUP/RUF, procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Laddove l'offerta tecnica abbia ottenuto il medesimo punteggio, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

Il RUP e/o il responsabile della procedura di gara (RUF) procederanno all'apertura della documentazione amministrativa del solo concorrente collocato in prima posizione nella graduatoria formata dalla commissione giudicatrice.

Qualora la prima offerta classificata superi la soglia di anomalia, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, si chiude la seduta dando comunicazione eventualmente al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia ai sensi del successivo articolo.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, in aumento, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP e/o il responsabile di fase (RUF) procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14 se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte in cui sia il punteggio dell'offerta tecnica che quello dell'offerta economica superano i quattro quinti (4/5) dei corrispondenti punti massimi previsti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP e/o il responsabile della procedura di gara, procederà alla verifica dell'anomalia. A tal fine verrà richiesto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta su cui approfondire. Assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, o il responsabile della procedura di gara, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Il RUP o il responsabile della procedura di gara possono decidere di coinvolgere nella valutazione di congruità dell'offerta la commissione giudicatrice.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere di **non** procedere all'aggiudicazione. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Il RUP e/o il responsabile della procedura di gara, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 3;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione ex art.55 D.lgs 36/2023.

ATTENZIONE: ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, ANAC monitora i tempi intercorrenti tra la scadenza delle offerte e la stipulazione del contratto. Ciò premesso, la stazione appaltante procederà a contrarre i tempi laddove non siano imposti dalla legge (per le quali non è possibile intervenire), con possibilità di revoca dell'aggiudicazione in caso di mancato rispetto dei termini concessi dalla stazione appaltante.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 c.4 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante, con sottoscrizione digitale. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali

quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, pari presuntivamente a € 1.440,00 (millequattrocentoquaranta/00).

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Considerando che la partecipazione ad una procedura di affidamento di contratti pubblici, implica necessariamente accettazione a che le informazioni riguardanti l'impresa e i soggetti dell'impresa siano visibili anche ad altri, sarà onere del concorrente indicare quali dati, e/o informazioni, e/o

documenti, e/o giustificazioni e/o elementi tecnici presentati costituiscono segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale) per i quali non sia possibile consentire l'accesso. Ai sensi dell'art. 35 comma 4 lett. a) del Codice dei Contratti, occorre che il concorrente indichi con **dichiarazione motivata e comprovata** i dati sottratti dall'accesso. Quindi:

1. è onere del concorrente indicare espressamente e puntualmente i documenti e/o i dati che si vuole sottrarre dall'accesso;
2. è onere del concorrente motivare il perché si nega il consenso all'accesso (motivazione che non potrà essere generica, né superficiale, né un generico richiamo al know how);
3. è onere del concorrente comprovare con adeguata documentazione quanto sostenuto sopra;
4. la documentazione ivi richiamata potrà essere allegata nella sezione "*Documentazione Amministrativa aggiuntiva*".

Trattandosi di una dichiarazione meramente eventuale, la cui assenza non pregiudica la partecipazione alla procedura di gara, i fac simile predisposti dalla stazione appaltante non contengono alcun cenno a questa dichiarazione. Sarà onere del concorrente allegare la dichiarazione unitamente ai documenti comprovanti i dati sottratti all'accesso.

Resta inteso che la mancata indicazione di alcunché, così come una motivazione generica o l'assenza di documentazione comprovante il rifiuto all'accesso, mancanze tali da non consentire alla Stazione Appaltante una valutazione seria degli interessi contrapposti in gioco, considerando che, in linea generale, il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza, tutto ciò legittimerà la PA a fornire al richiedente l'accesso ai dati.

Si fa altresì presente che visto quanto previsto agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023, non vi sarà altra comunicazione da parte della stazione appaltante e quindi le offerte presentate, a meno di dichiarazione motivata e comprovata che nega l'accesso, saranno rese disponibili ai concorrenti con le modalità di cui all'art. 36 richiamato.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Toscana.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Si richiama integralmente quanto previsto nell'informativa privacy messa a disposizione dei concorrenti.

Quarrata 20/05/2026

La Responsabile del Servizio AGAN

Danila Bandaccari